



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 27/01/2016

Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLA PESCA . ANNO 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nell'approvare i Piani di Miglioramento della pesca, la Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa e ad indicare le specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona di cui possono essere autorizzate le immissioni, da effettuarsi in forma sperimentale e controllata in corsi d'acqua specificatamente individuati e delimitati.

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento per l'esercizio della pesca nella Provincia di Vicenza, che assegna al Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di Gestione Caccia e Pesca il compito di approvare i Piani di Miglioramento della pesca, che devono prevedere, tra l'altro, gli interventi di contenimento di specie alloctone la cui presenza potrebbe arrecare danno alla fauna ittica, ulteriori divieti o limitazioni all'esercizio dell'attività alieutica, nonché l'individuazione dei corsi d'acqua da riservare a forme particolari di pesca.

Viste le misure di conservazione previste per le Zone di Protezione Speciale, di cui all'allegato 1 della Legge regionale 1/2007, che prevedono, tra l'altro, limitazioni alle immissioni ittiche e l'adozione di particolari norme di tutela verso specie di interesse conservazionistico.

Considerato che per stabilire i criteri per le immissioni di specie ittiche ai fini della pesca sportiva nelle acque interne regionali, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 212, ha dettato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/98, gli indirizzi a fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico, prevedendo, tra l'altro:

- a) che le Carte ittiche provinciali siano integrate da una individuazione delle aree in cui le immissioni ai fini di pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone di interesse conservazionistico;
- b) che al di fuori di dette aree le immissioni devono comunque essere assistite da idonea valutazione di incidenza;

c) che la valutazione di incidenza deve preliminarmente farsi carico della verifica nel tempo, che le immissioni con specie alloctone non dia vita, per il tramite di processi riproduttivi, a popolazioni strutturate autoriproducentesi;

Vista la nota dello studio Aquaprogram del 25 agosto 2009, con la quale, a conclusione dei campionamenti effettuati, sono stati individuati i tratti dei corsi d'acqua in cui le immissioni possono arrecare danno alle popolazioni di interesse conservazionistico, nonché le zone in cui è possibile, secondo gli indirizzi della Regione, autorizzare immissioni di Trota iridea (*Oncorhynchus Mykiss*), prevedendo peraltro di sottoporre le zone interessate a periodici monitoraggi per verificare che le specie immesse non vadano ad interferire con le popolazioni ittiche autoctone.

Vista la valutazione del 23 dicembre 2015 sulla presenza di Trote iridee a valle delle zone di immissione, commissionata dai Bacini di pesca della Provincia di Vicenza allo Studio Aquaprogram, dal quale si evince che nei corsi d'acqua interessati è stata rilevata una scarsa o nulla presenza di trota iridea, che fa escludere, non solo la presenza sporadica della specie nelle acque superficiali, ma anche la mancanza della sua riproduzione in ambito naturale, con ciò determinando che gli attuali piani di immissione sono calibrati per non far diffondere la specie al di fuori delle aree individuate e, fino ad altre evidenze non significative, possono essere mantenuti.

Visto l'art. 4 del Regolamento provinciale che prevede, tra l'altro, che i piani di miglioramento, tenuto conto delle indicazioni della Carta Ittica, potranno prevedere interventi su specie alloctone, o di contenimento di specie autoctone, la cui presenza potrebbe arrecare danno alla fauna ittica.

Vista la legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, che nell'apportare diverse modifiche alla legge regionale 19/98, prevede, tra l'altro, di estendere al 31 ottobre la chiusura dell'esercizio della pesca in zona A nelle zone riservate a forme di pesca No Kill.

Ritenuto di aderire alle proposte di modifica alla disciplina per l'esercizio della pesca nelle acque proposte dalle concessioni Bacino Astico Leogra del 30 novembre 2015, prot. 81125, Bacino Pabat del 20 novembre 2015, prot. 78626 e Bacino Agno Chiampo del primo dicembre 2015, prot. 81282, purchè adeguatamente motivate e non contrastanti con le indicazioni scaturite dai monitoraggi della Carta ittica, nonché supportate, laddove necessario, da idonea valutazione di incidenza.

Vista la Valutazione di Incidenza Ambientale - selezione preliminare (screening), presentata ai sensi della direttiva 92/43/CEE in data 4 dicembre 2015 dall'associazione concessionaria Bacino Acque Fiume Brenta e relativa al progetto di "Modifiche al regolamento di pesca della concessione acque fiume Brenta per la stagione 2016 in Provincia di Vicenza" da adottare all'interno dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3220007 denominato "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa"

Dato atto che il gruppo di lavoro dell'Ufficio Via della Provincia di Vicenza, riunitosi in data 28 dicembre 2015, esaminato il progetto complessivo, esprime parere istruttorio favorevole all'intervento, prendendo atto della dichiarazione del dott. Stefano Salviati che "con ragionevole certezza scientifica, relativamente al progetto esaminato ed alle informazioni elaborate in fase di Screening, si possono escludere effetti significativi sul SIC IT322007 Fiume Brenta dal confine Trentino a Cismon del Grappa (VI) in provincia di Vicenza e su habitat o specie di flora e fauna indicate dalla Direttiva 92/43/CEE e pertanto non si ritiene di dover procedere con la Valutazione di Incidenza Appropriata".

Ritenuto pertanto necessario provvedere, entro la data di apertura della stagione di pesca 2016 nella zona salmonicola, all'approvazione dei Piani di Miglioramento, anche per consentire una più efficace gestione dei corsi d'acqua e una migliore tutela delle specie ittiche;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la determinazione dirigenziale n. 41 del 26 gennaio 2015 con la quale erano stati approvati i Piani di Miglioramento della pesca che contenevano, tra l'altro, le disposizioni per l'esercizio della pesca nelle concessioni della provincia di Vicenza per l'anno 2015.

Vista la legge regionale 19/98 .

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Dato atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art.163, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di individuare, come da indicazioni scaturite dal monitoraggio della Carta ittica provinciale, l'elenco dei corsi d'acqua nei quali può essere autorizzata l'immissione della Trota iridea (*Oncorynchus mykiss*), come segue:

Bacino dell'Agno e Chiampo

- Rogge industriali.
- Torrente Agno dalla briglia Tommasoni di Valdagno fino a Cornedo

Bacino dell'Astico e Leogra

- Roggia Pievebelvicino e Roggia Maestra
- Canale Rossi da Chiuppano alla centrale Burgo di Serra
- Canale Mordini e rogge derivate: Roggia Verлата, Roggia Monza e Roggia Capra
- Roggia Sinistra-Roggia Breganze,

Bacino Bacchiglione Astichello Tesina

- Fiume Astichello: dal Ponte dei Carri di Monticello Conte Otto a valle
- Fiume Astico (Buca S.I.G.)
- Roggia Armedola

Bacino del Brenta

Il novellame di Trota iridea potrà essere immesso, in sostituzione temporanea delle immissioni di novellame con Trota Fario sterile, nell'intero corso del fiume Brenta, comprese rogge derivate e affluenti. Il materiale adulto di Trota iridea potrà essere immesso nei canali artificiali Cavilla e Mignano, nelle rogge derivate affluenti e defluenti a valle di Bassano del Grappa, ed inoltre, in sostituzione temporanea delle immissioni di novellame con Trota Fario sterile, nei seguenti tratti del Fiume Brenta:

- dal confine con la Provincia di Trento a valle fino alla traversa di Pianello in comune di Enego e la frazione Primolano di Cison del Grappa;
- dalla confluenza con il Canale Cavilla a valle fino alla traversa di Collicello in comune di Cison del Grappa, compreso il canale di scarico della Centrale Eusebio

Energia in destra Brenta a valle del ponte sulla strada provinciale 73 “Campesana Val Vecchia” in comune di Valstagna;

- dallo scarico della centrale Edison Energia alla traversa in località Mignano in Comune di Campolongo;
- dal Ponte della Vittoria a valle sino al Ponte dell’Amicizia in comune di Bassano del Grappa;

Bacino Zona B

- Fiume Guà, nel tratto che scorre in comune di Lonigo
2. La misura minima sotto la quale la Trota Iridea non può essere trattenuta è fissata in cm. 20, corrispondente a quella prevista dal regolamento provinciale per la Trota fario.
 3. E’ fatto divieto di pesca alla Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) in tutte le acque della Provincia. Nelle acque del Bacino del Brenta è vietata anche la cattura dell’ibrido (incrocio tra Marmorata e Fario). Al fine di tutelare la Trota marmorata è fatto divieto di pescare con la testina in tutto il corso del fiume Brenta.
 4. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva è fatto obbligo al pescatore di rilasciare immediatamente eventuali catture di Trote marmorate o ibridi, Temoli, nonché Trote fario e iridea sottomisura.
 5. Fermi restando i limiti di cattura giornaliera fissati dal regolamento provinciale, in tutte le acque della Provincia di Vicenza è consentito trattenere giornalmente 2 esemplari di Luccio (*Esox lucius o Esox cisalpinus*) con misura minima di cm. 60.
 6. Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 30 giugno 2006, n.10, sono istituite le seguenti zone Trofeo, cui è vietato trattenere il Luccio:
 - roggia Poletto e roggia Casalina in Comune di Creazzo;
 - scolo Siron: dalle sorgenti alla confluenza con lo scolo Seonega;
 - scolo Alonte: da ponte Piero a Cagnano fino a Ponte Morello in comune di Noventa Vicentina;
 - tutte le acque in concessione al Bacino Zona B;
 - torrente Astico compreso tra il ponte di Passo di Riva fino alla confluenza con il fiume Tesina e su questo fino al ponte di Marola, è fatto divieto di trattenere ogni cattura di luccio.
 7. E’ fatto divieto di cattura del Barbo canino (*Barbus meridionalis*), della Lasca (*Chondrostoma genei*), del Temolo (*Thymallus thymallus*), delle Lamprede (sp.) e dello Storione (sp.). In caso di cattura dello Storione il pescatore è tenuto alla segnalazione della località, della specie e della lunghezza del capo catturato, che dovrà essere reimmesso con tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.
 8. E’ fatto divieto di pesca all’Anguilla europea (*Anguilla anguilla*) dal primo gennaio al 31 marzo.
 9. Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 30 giugno 2006, n.10, è istituita una zona No Kill, in cui è consentito l’esercizio della pesca esclusivamente con esche artificiali munite di un solo dardo senza ardiglione, nel Torrente Restena, per l’intero suo corso. Il pescatore che sceglie di esercitare la pesca in detta zona dovrà annotare la casella “No-Kill” sul tesserino regionale e per quella giornata non potrà trattenere alcuna cattura.
 10. E’ fatto divieto di detenere, durante l’esercizio della pesca, esche naturali di cui non è consentito l’impiego.

11. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento provinciale è consentito l'esercizio della pesca utilizzando il pesciolino vivo o morto come esca, esclusivamente con l'utilizzo delle seguenti specie: Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) e Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) nei bacini imbriferi dei fiumi Chiampo, Agno, Leogra e Astico, fino al ponte di Breganze. E' consentito altresì l'esercizio della pesca, oltre che con le specie suddette, anche con le seguenti specie: Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*) e Triotto (*Rutilus aula*) in tutte le altre acque della provincia di Vicenza, comprese le acque scorrenti in zona B. Nella zona in concessione al Bacino Zona B è vietato l'uso del pesciolino vivo o morto come esca.
12. Al fine di limitare il danneggiamento degli esemplari catturati, nell'esercizio della pesca delle carpe (carp fishing) e dei lucci in zona B, è consentito l'impiego di guadini con lato massimo di cm. 110, esclusivamente per salpare le catture.
13. In tutte le acque della provincia, al fine di contenere il fenomeno della commercializzazione degli esemplari di taglia maggiore, è vietato trattenere esemplari di Carpa (*Cyprinus carpio*) di misura superiore a cm. 70 e inferiore a cm. 30.
14. In tutte le concessioni della provincia, salva diversa disposizione riportata tra le disposizioni relative alle stesse, il minore di anni 10, non iscritto alle associazioni concessionarie, purché in possesso dei regolari documenti per l'esercizio della pesca (licenza o autorizzazione di pesca e tesserino regionale), può esercitare la pesca se accompagnato da un pescatore socio. Ciascun socio può accompagnare al massimo un minore per volta che potrà pescare contemporaneamente al socio (quindi con una canna ciascuno) fino alla cattura del penultimo salmonide consentito al socio per quella giornata (fino al secondo o al quarto), dopodiché potranno continuare ad esercitare la pesca o il minore o il socio accompagnatore (quindi usando una sola canna da pesca). Le catture effettuate dal minore di anni 10 vanno annotate sul tesserino regionale dello stesso e sulla tessera associativa del socio accompagnatore. Cumulativamente, non possono superare quelle consentite al socio per quella uscita.
15. Oltre alle zone di divieto di pesca nelle acque in concessione, riportate nell'allegato, sono istituite le seguenti zone di riposo biologico in cui è vietata ogni forma di pesca:
 - Torrente Chiavone Nero: dalle sorgenti di entrambi i rami fino al Ponte di Molinari in Via Zabarella a Breganze;
 - Roggia Contessa: da Via Segavecchia (peschiere) a valle fino al ponte di Via Nodari a Nove;
 - Torrente Livergon: dalla sorgente al ponte di Via Palazzina a Magrè;
 - Torrente Boldoro: da Via Compagni al ponte Tito Livio in comune di Schio.
16. E' fatto divieto di pesca con il bilancino nello Scolo Liona, nel tratto a monte del ponte in località Ponte Botti in comune di Sossano, e nel canale Bisatto, nel tratto compreso tra la derivazione dello stesso in comune di Longare e la confluenza del canale Leb in comune di Barbarano Vicentino. E' inoltre vietato l'uso del bilancino nel fiume Tesina, dal Ponte di Marola fino alla confluenza con il Bacchiglione.
17. L'esercizio della pesca del Gambero rosso della Luisiana (*Procambarus clarkii*) è consentito ai pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, e di eventuale permesso del concessionario, nel rispetto della disciplina vigente per la specifica zona, mentre viene consentito l'impiego, quale esca, del fegato animale. Al fine di contenere la diffusione di detta specie alloctona gli esemplari catturati non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua. Le catture vanno escluse dal computo complessivo delle limitazioni giornaliere previste per le altre specie.

18. Di prevedere, previa programmazione degli interventi, azioni di contenimento del Siluro d'Europa (*Silurus glanis*), Carassio (*Carassius carassius*), Carassio dorato (*Carassius auratus*), Abramide (*Abramis brama*), Lucioperca (*Sander lucioperca*), Gambero rosso della Luisiana (*Procambarus clarkii*), nonché di ogni altra specie ittica estranea alla biocenosi autoctona, che possa arrecare danno alle popolazioni ittiche, da attuarsi in collaborazione con la Polizia Provinciale e le associazioni concessionarie dei Bacini di pesca.
19. Di approvare, per l'anno 2016, le disposizioni per l'esercizio della pesca nelle acque affidate in concessione alle associazioni di pescatori dilettanti e sportivi, nella tabella allegata che forma parte integrante del presente provvedimento.
20. Di specificare che, ai fini delle precedenti disposizioni:
 - salvo diversa disposizione prevista da ciascun Bacino, nelle acque in concessione i permessi possono essere usufruiti, di norma, in una mezza giornata, o solo di mattino e quindi dall'orario consentito all'inizio della giornata fino alle ore 12,00 oppure solo di pomeriggio, e quindi dalle ore 12,00 fino all'orario stabilito alla fine della giornata;
 - ai fini del computo delle uscite settimanali, la settimana inizia il lunedì e termina la domenica;
 - per amo privo di ardiglione deve intendersi l'amo sprovvisto di ardiglione o nel quale lo stesso sia stato rimosso, anche mediante schiacciamento.
21. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente, a tutti gli effetti, la determinazione dirigenziale n. 41 del 26 gennaio 2015, con la quale erano stati approvati i Piani di miglioramento della pesca che comprendevano, tra l'altro, le disposizioni per l'esercizio della pesca nelle concessioni della provincia di Vicenza per l'anno 2015.
22. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
23. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di consiglio n. 37/2013 che è di giorni 60 (Id.Proc. 146).

Vicenza, 27/01/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Zanotto



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 27/01/2016

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 76 / 2016

OGGETTO: PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLA PESCA. ANNO 2016.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 01/02/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 27/01/2016

OGGETTO: PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLA PESCA. ANNO 2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 02/02/2016.

Vicenza, 02/02/2016

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

CONCESSIONE AGNO - CHIAMPO

Acque in concessione: Torrente Agno, affluenti e defluenti, dalla sorgente a valle nei comuni di Valdagno e Recoaro Terme, ad esclusione dell'asta principale del torrente Agno dal Ponte dei Nori di Valdagno a valle. Tutti gli affluenti che confluiscono nel torrente Agno a valle di detta località, scorrenti nel comune di Valdagno, rientrano nella concessione. Torrente Chiampo, compresi affluenti e defluenti, dalla sorgente fino al ponte della stazione nel centro abitato di Chiampo.

Permessi di pesca e giorni utili: n. 50 permessi usufruibili in tre mezzegornate alla settimana con tre catture, oppure 25 permessi usufruibili in tre giornate settimanali con 5 catture, compilando 2 permessi nella stessa giornata (escluso Zona Trofeo in cui rimane sempre tre il limite massimo di catture). E' consentito l'esercizio della pesca nell'intera giornata compilando un secondo permesso. Fermo restando il limite massimo di catture giornaliere previste (3 o 5 a seconda della zona), la compilazione del secondo permesso è altresì necessaria per esercitare la pesca nella mattina (da mezz'ora prima della levata del sole fino alle ore 12) e nel pomeriggio (dalle ore 12 a mezz'ora dopo il tramonto) dello stesso giorno. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino. Ogni Socio, terminato il primo blocchetto, potrà fruire dei permessi giornalieri o di un nuovo blocchetto integrativo da 20 permessi, da usufruire solo in zona No kill e in zona pronta cattura, al prezzo di €50,00 previa consegna del blocchetto in segreteria.

Durata della giornata di pesca: da mezz'ora prima della levata del sole a mezz'ora dopo il tramonto.

Misura minima delle catture: come da regolamento provinciale.

Misura dell'amo: libera nell'asta principale del torrente Agno dalla Briglia Giorgetti a valle, nel torrente Chiampo a valle del ponte in località Ferrazza, nelle rogge industriali e nel Bacino Marzotto in località Gazza. E' sempre obbligatorio l'uso dell'amo senza ardiglione nelle altre acque della concessione (sia utilizzando esche naturali che artificiali). Dal primo di agosto alla chiusura è obbligatorio l'uso dell'amo senza ardiglione in tutte le acque della concessione.

Esche consentite: quelle stabilite dal regolamento provinciale.

Zone Trofeo:

- Torrente Agno, nel tratto del torrente che va dal Ponte delle Vasche al Ponte della Concordia a Valdagno
- Torrente Chiampo, nel tratto che va da Ponte Folo fino al Ponte Sanzini.

In dette zone la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali (escluse le esche siliconiche) munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione. Il pescatore che sceglie di esercitare la pesca in queste zone dovrà annotare preventivamente la scelta nel tesserino della concessione e per quella giornata non potrà pescare nelle altre acque della concessione. E' consentito trattenere, per ogni mezza giornata di pesca, un massimo di tre (3) esemplari di trota Fario o Iridea con una misura minima di cm. 28 ed è vietato trattenere ogni altra specie ittica.

Zone "NO KILL":

- Torrente Agno, nel tratto compreso tra il Ponte della Concordia e il Ponte della Vittoria, a Valdagno;
- Torrente Val Rigoni.

In dette zone la pesca è consentita esclusivamente con coda di topo e con mosca priva di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce. Al pescatore che sceglie di esercitare la pesca in dette zone, per quella giornata sarà preclusa la pesca nelle restanti acque della Concessione. Nelle altre acque della concessione è fatto divieto di rilasciare i salmonidi di misura, anche se catturati con esche artificiali prive di ardiglione (escluso Zona Trofeo).

Zone di divieto:

- Val Covole, Val Maso, Torrente Vaio della Pelagatta.
- Roggia Industriale, nei seguenti tratti: dal Ponte della Stazione di Recoaro fino alla Centrale Facchini e dalla recinzione sita di fronte alla Poste di Maglio di Sopra fino alla fabbrica Marzotto a Maglio di Sopra.
- Torrente Agno nel tratto compreso tra la confluenza con Valle Retassene fino a monte di briglia Zanchi.

Norme particolari: è fatto divieto di pesca dalla sponda destra della Roggia Marzotto nel tratto che scorre lungo la S.S. n. 246 tra le località Marchesini e Maglio di Sopra in comune di Valdagno. Oltre che dai ponti in cui è consentito il pubblico transito autoveicolare, è fatto divieto di pesca da sopra i seguenti ponti: Ponte del Tessitore a Valdagno, Ponte Briscola in località Coré di Maglio di Sopra e Ponte Neustadt a Recoaro Terme, Ponte Arso di Chiampo.

Le zone in prossimità degli impianti idroelettrici in cui l'esercizio della pesca potrebbe recare danno o creare situazioni di pericolo saranno opportunamente tabellate.

CONCESSIONE ASTICO LEOGRA

Acque in concessione: Torrente Posina, compresi affluenti e defluenti, per l'intero suo corso;
Torrente Astico, compresi affluenti e defluenti, dalla località Ristel in comune di Lastebasse fino allo sbarramento della diga di Piovene Rocchette e dalla località Calappi fino al ponte con le arcate sulla S.P. Sarcedo-Breganze, ad esclusione del Canale Mordini nel tratto che scorre in comune di Sarcedo;
Torrente Chiavone Bianco, dalla sorgente fino al Ponte S. Fortunato in comune di Fara Vicentino;
Torrente Leogra, compresi affluenti e defluenti dalla sorgente fino al Ponte di Pievebelvicino;
Roggia Maestra, dalla presa fino al Largo De Pretto a Schio;
Roggia Thiene, dalla derivazione fino all'attraversamento di Via Europa a Santorso;
Torrente Timonchio e affluenti, dalla sorgente fino al ponte Trentini Pierella a Schio.

Permessi di pesca: n. 50 permessi, con un massimo di tre o cinque catture (esclusivamente nelle zone pronta cattura), usufruibili in tre giornate alla settimana, con un massimo stagionale di 150 catture.

Ogni associato, terminati i 50 permessi prima della chiusura della stagione di pesca, potrà fruire di ulteriori 5 permessi al prezzo di € 20,00, previa consegna del blocchetto esaurito in segreteria. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino.

Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella quale eserciterà la pesca tra: zone pronta cattura, zone Trofeo e zone No kill, ovvero nel restante territorio della concessione. Per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione. Il pescatore che opta per la scelta "No-Kill", nella stessa giornata, potrà esercitare la pesca solo utilizzando mosche artificiali con un solo dardo, privo di ardiglione e, per quella giornata non potrà trattenere alcun pesce. Se si opta per la scelta No Kill nella stessa giornata potrà pescare solamente nelle zone No Kill e nelle zone Trofeo oppure solamente nel restante territorio (escluse zone pronta cattura).

Durata della giornata di pesca: da mezz'ora prima della levata del sole a mezz'ora dopo il tramonto.

Misura dell'amo: Libera ma senza ardiglione, compresi gli artificiali. E' consentito l'impiego dell'amo con ardiglione solo nelle zone di pronta cattura.

Esche consentite: E' fatto divieto di impiegare la testina. L'uso della camolera è vietata nell'asta principale dei torrenti Astico e Posina, ad eccezione delle acque del bacino idroelettrico di Piovene (Diga). Nell'uso della coda di topo è consentito l'impiego di una sola mosca artificiale. L'uso del pesciolino vivo o morto è consentito esclusivamente con le seguenti specie: Alborella e Sanguinerola: l'uso di quest'ultima come esca è vietato dal 1° maggio al 30 giugno. Nel Torrente Astico, in località Ravari, nel tratto compreso tra la briglia del Salto Ventisette a monte sino al canale di scarico della Centrale Rossi è fatto divieto di impiegare come esca la camola del miele e il pesciolino vivo o morto.

Zone Pronta cattura:

- a) Torrente Leogra dal ponte in località Seghetta del comune di Valli del Pasubio a valle;
- b) Torrente Gogna dal ponte Caile a valle;
- c) Torrente Timonchio dal ponte Saccardo a valle;
- d) Tutte le rogge industriali e derivate ad esclusione delle rogge affluenti o defluenti dei torrenti Astico e Posina ubicate a monte di Piovene Rocchette;
- e) Torrente Astico:
 - da ponte Posta a valle per metri 300 (nei comuni di Lastebasse e Pedemonte);

- dal ponte di Forni al ponte di Pedescala (in comune di Valdastico);
 - dalla confluenza del Rio Dandi a valle fino al bacino idroelettrico di Piovene (diga) compreso;
 - dalla località Calappi, in comune di Chiuppano, a valle fino al ponte di Breganze;
- f) Torrente Chiavone Bianco: dal ponte detto dei Quarei in comune di Fara a valle;
- g) Torrente Posina:
- Laghetto Main e lungo l'asta del torrente fino al ponte di Fusine in comune di Posina;
 - dalla briglia della Cartiera Rossi sino al Ponte Cioci;
- h) Laghetti di Laghi.

Zona Trofeo: Torrente Astico nel tratto compreso tra Ponte Maso e la briglia in località Casotto.

In detta zona la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali (escluse esche in silicone) munite di un solo amo, con un solo dardo privo di ardiglione ed è consentito trattenere, per ogni giornata di pesca, un massimo di un esemplare di trota Fario (o Iridea) con misura minima di cm. 50, con un limite massimo di 2 capi per stagione. E' vietato trattenere ogni altra specie ittica

Zone NO-KILL In dette zone è consentita la pesca esclusivamente con coda di topo e con mosca priva di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

- Torrente Astico in località Ponte Schiri a Velo d'Astico: tra la briglia del Salto 27 sino alla briglia del Salto 17 e sul torrente Posina dal Ponte Cioci alla confluenza con l'Astico
- Torrente Leogra: nel tratto che va dal Ponte dei Chiumenti al Ponte del Giol;

Zone riservate ai disabili In dette zone, debitamente tabellate, possono esercitare la pesca solamente i disabili con problemi di deambulazione e autorizzati dal Bacino:

- Torrente Leogra: dal ponte del Ricovero a Valli del Pasubio a valle per 60 metri;
- Laghetto piccolo di Laghi: il pontile, la sponda sinistra e la sponda di fronte allo stesso

Zone di divieto:

- Torrente Astico, da Busatti a Lastebasse e da ponte Basso alla briglia Barattieri;
- Torrente Val Civetta dal Ponte dello Stellaro alle sorgenti;
- Rio Pekele, Rio Montanina, Rio Albo,
- Canale di scarico Centrale Rossi in località Pria a Cogollo del Cengio,
- Torrente Chiavone Bianco dalla sorgente fino al ponte di Valle di Sotto, in comune di Lusiana,
- Torrente Chiavona dagli impianti sportivi di Calvene sino alla confluenza con l'Astico
- Torrente Val Dritta, Torrente Val dell'Inferno.
- Torrente Leogra, 20 metri a monte e a valle del Ponte S.Giovanni a Valli del Pasubio,
- Torrente Val Mara, Torrente Val Forte Maso, Torrente Val dei Marcanti, Torrente Val Curta, Torrente Val Piccola,
- Roggia Thiene (nel tratto che scorre in comune di Santorso),
- Roggia Maestra nel tratto che scorre tra Ponte Canale e Largo De Pretto in comune di Schio.

Pesca invernale: Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, nonché gennaio e febbraio 2017 potrà essere consentita la pesca nel Canale Mordini, nel tratto in concessione che scorre a valle della centrale idroelettrica Cascami in comune di Zugliano, e/o in altre zone che saranno ritenute idonee. Il blocchetto di 20 permessi sarà reperibile presso i recapiti al costo di € 30. E' possibile fruire al massimo di quattro uscite settimanali a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Norme particolari: E' fatto divieto di pesca della Trota marmorata e del Temolo.

Utilizzando esche naturali e nelle zone di pronta catture è sempre vietato liberare Trote fario e iridea di misura ancorché catturate con esche artificiali prive di ardiglione.

Nel Laghetto ex cava Selgea in comune di Zugliano è fatto divieto di pesca da natante e da belly boat e la pesca è consentita esclusivamente dai tratti di riva appositamente tabellati.

CONCESSIONE BACCHIGLIONE ASTICHELLO TESINA

Acque in concessione: tutte le acque scorrenti all'interno del seguente perimetro: dal ponte di Via dello Stadio a Vicenza sul fiume Bacchiglione in Vicenza si risale la stessa via sino al sottopassaggio della ferrovia, si prosegue lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio, superando l'abitato di Dueville fino all'incrocio con la S.P. n. 50 per Novoledo e da questa località fino all'incrocio con la S.S. n. 349 Vicenza-Thiene in località Ca' Graziani e da qui si segue la suddetta S.S. fino a Vicenza. Sono altresì in concessione tutte le acque pubbliche scorrenti nei comuni di Sandrigo, ad esclusione delle acque a monte della S.S. n. 248 "Marosticana", Bressanvido, Bolzano Vicentino, Monticello C. Otto (escluso), Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo, ad esclusione delle acque scorrenti a valle della S.P. n. 28 che dall'abitato di Marola conduce verso Gaianigo. Sono altresì esclusi dalla concessione: la roggia Uselin Armedola dalla confluenza con la roggia Girona fino al ponte di via Fornaci a Poianella, il tratto di fiume Tesina compreso tra il ponte di Bolzano Vicentino e il ponte della vecchia S.S. n. 53 "Postumia" in località Lisiera e la roggia Tribolo dal ponte della vecchia S.S. n. 53 "Postumia" a valle.

Permessi di pesca: Sono consentite due uscite settimanali con un massimo di 3 catture. Solo nella zona pronta cattura potranno essere effettuate 2 uscite da 3 catture oppure una uscita settimanale da 5 catture. Le uscite si intendono fruibili in mezza giornata (o al mattino fino alle ore 12 o al pomeriggio). Il socio al momento del ritiro del libretto può inserire il nominativo del coniuge o di minori fino al 14° anno d'età, i quali potranno usufruire della tessera associativa solo se accompagnati dal titolare.

Durata della giornata di pesca: Da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto (vedi tabella), salvo specifico orario per la pesca alle anguille.

Esche consentite: quelle stabilite dal regolamento provinciale. Dal 1° agosto è consentito esclusivamente l'impiego delle seguenti esche artificiali: mosche, ondulanti, rotanti metallici e minnows (Rapala). Dal 1° agosto l'uso di esche naturali è consentito solo nelle zone "Pronta Cattura". Dall'apertura e fino al 30 aprile, limitatamente alle aste principali del Fiume Tesina (esclusa la zona Trofeo) e del Torrente Astico, è vietata la pesca con cucchiaino, con qualsiasi altro tipo di ondulante, con pesciolino vivo o morto o con sue imitazioni innestate su amo.

Misura dell'amo: Libera ma senza ardiglione, compresi gli artificiali. E' consentito l'impiego dell'amo con ardiglione solo nelle zone "Pronta Cattura".

Zone "Pronta cattura":

- Fiume Bacchiglione dalla cascata del Livellon a valle fino al termine della concessione;
- Canale Industriale per l'intero suo corso;
- Fiume Astichello: dal ponte dei Carri tra Vicenza e Monticello Conte Otto a valle;
- Fiume Tesina: dalla confluenza con il torrente Astico a valle (esclusa zona Trofeo) fino al termine della concessione;
- Torrente Astico: per l'intero suo corso nell'area in concessione;
- Roggia Armedola.

Il pescatore che intende esercitare la pesca in dette zone, dovrà annotare la scelta nell'apposito riquadro del tesserino e per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione.

Zone "Trofeo":

- Fiume Bacchiglione: nel tratto compreso tra la passerella pedonale a valle del ponte di Cresole e la cascata del Livellon;
- Fiume Tesina: dalla derivazione della roggia Ghebbo fino al curvone a valle per circa 800 metri.

In dette zone la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali (escluse esche in silicone) munite di un solo amo, con un solo dardo privo di ardiglione ed è consentito trattenere un massimo di un (1) esemplare per settimana di trota Fario o Iridea con una misura minima di cm. 45. E' vietato trattenere ogni altra specie ittica. Il pescatore che sceglie di effettuare la pesca nelle zone Trofeo deve annotare l'uscita nella apposita casella del tesserino e, per quel giorno, non potrà pescare nelle rimanenti acque della Concessione.

Zone "NO KILL":

- Roggia Caldonazzo: dalla passerella pedonale vicino all'incrocio di Via Diviglio con Via Caldonazzo a valle fino alla confluenza con la roggia Menegatta.
- Roggia Tergola: dall'intersezione della risorgiva di Via Bosco fino al ponte della trocicoltura Biasia
- Fiume Bacchiglione, nel tratto compreso tra il ponte di Vivaro e la passerella pedonale a valle del ponte di Cresole
- Fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra la cascata posta a monte del ponte Pusterla, a valle fino alla confluenza dell'Astichello;

In dette zone la pesca è consentita esclusivamente con coda di topo e con mosca artificiale munita di un solo amo priva di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pescato, usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce.

Zona di protezione del luccio

Nel tratto di torrente Astico compreso tra il ponte di Passo di Riva fino alla confluenza con il fiume Tesina e su questo fino alla fine della concessione al ponte di Marola, è fatto divieto di trattenere ogni cattura di luccio. In detta zona è vietata la pesca con l'utilizzo del pesciolino (vivo o morto) e fino al 30 aprile è vietato l'uso di esche artificiali munite di ami con più dardi (ancorette o simili). Utilizzando ami con più dardi è obbligatorio l'uso del cavetto d'acciaio di almeno cm. 20.

Pesca alle anguille:

Nel limite delle uscite settimanali e previa compilazione del permesso, a partire dal primo aprile è consentito l'esercizio della pesca alle anguille, fino alle ore 24,00, con l'impiego di due canne, con esca dormiente e con amo con apertura minima di cm. 1, limitatamente alle seguenti località:

- Fiume Astichello: da Ponte dei Carri di Monticello Conte Otto a valle;
- Fiume Bacchiglione: dal Livellon a valle (compreso il canale industriale);
- Fiume Tesina: dal ponte della vecchia S.S. Vicenza Treviso a valle fino al ponte di Marola;
- Torrente Astico: tra il ponte di Passo di Riva e il ponte di Lupia.

Per esercitare la pesca alle anguille, il pescatore in possesso della tessera associativa deve annotare ogni cattura nelle apposite caselle del tesserino della concessione e, per quella giornata, non deve aver già effettuato la cattura del numero di salmonidi consentito.

Zone di divieto:

- Fiume Bacchiglione, sponda sinistra del Bacchiglione a valle del Ponte Marchese, in zona militare;
- Canale Industriale, per metri 20 a monte e a valle della Centralina AIM in località Lobbia;
- Roggia Feriana, dal ponte di Via Diviglio a Cresole di Caldogeno fino al ponte di Via dello Stadio a Rettorgole;
- Rio Boiadori (Bojaroni), dal livello a monte della strada Lupia-Poianella all'incrocio con il Tesinella;
- Roggia Giosa dalle risorgive a valle, fino al ponte di Via Napoleonica;
- Roggia Meneghina, dalla derivazione fino alla paratoia posta in Via Zuccola (di fronte ai magazzini Berton).

Norme particolari:

Fermo restando il divieto di pesca da natante, l'uso del ciambellone (belly boat) è consentito esclusivamente nel tratto di torrente Astico a valle del ponte di Passo di Riva fino alla seconda briglia (buca Sig) e nel periodo compreso tra il primo luglio e la chiusura.

A ciascun pescatore è consentita la cattura massima di 1 esemplare di Luccio per ogni giornata di pesca, dal primo maggio alla chiusura, misura minima cm. 60 e misura massima cm. 80, con un massimo di 2 capi per stagione. Immediatamente dopo ogni cattura trattenuta si deve procedere all'annotazione del capo catturato negli appositi riquadri del permesso del concessionario.

Nelle zone di pronta cattura è fatto divieto di rilasciare i salmonidi di misura catturati.

In tutte le altre zone della concessione, il socio può, segnando la casella "scelta NO-KILL", liberare i salmonidi catturati. Optando per la "Scelta NO-KILL" per quella giornata non potrà trattenere alcun tipo di pesce e potrà utilizzare solamente esche artificiali munite di un solo dardo privo di ardiglione.

BACINO ACQUE FIUME BRENTA

Via Volta, 5 – 36061 Bassano del Grappa – tel. 0424 227941

www.bacino fiumebrenta.org

[e-mail: info@bacino fiumebrenta.org](mailto:info@bacino fiumebrenta.org)

Acque in concessione: comprende tutte le acque pubbliche scorrenti nei territori dei comuni di: Enego, Cison del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Bassano del Grappa, Marostica, Cassola, Nove, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Cartigliano, Pozzoleone e Tezze sul Brenta.

Pur scorrendo nei comuni sopracitati, non sono in Concessione le seguenti acque:

- a) Fiume Brenta: il tratto compreso tra il pilone dell'elettrodotto a monte del ponte della Friola fino all'altezza del Campo Sportivo Vecchio in comune di Cartigliano;
- b) Rogge Balbi, Moranda e Contessa per il loro intero corso;
- c) Rogge Trona e Michela dalla strada provinciale della Friola a valle fino al confine con la provincia di Padova;
- d) Canale Rezzonico in comune di Pozzoleone;
- e) Torrente Longhella dalla sorgente fino al ponte sulla strada Nove - Bassano.

Permessi di pesca e giorni utili: I soci potranno fruire di un massimo di quattro permessi settimanali da mezza giornata, con un massimo di tre catture giornaliere di salmonidi, cumulabili anche in giornate intere (massimo due per settimana) per l'intero arco della stagione. Esclusivamente nelle zone pronta cattura è data facoltà al socio di effettuare 5 catture giornaliere, compilando un secondo permesso prima di riprendere la pesca dopo la terza cattura.

Ogni Socio, terminato il primo blocchetto, potrà fruire dei permessi giornalieri o di un nuovo blocchetto integrativo da 20 permessi al prezzo di € 65.00 (per i minori l'importo sarà di € 35.00), previa consegna del blocchetto in segreteria. I titolari dei permessi giornalieri o dei blocchetti integrativi non possono trattenere ibridi di Marmorata.

Per la stagione 2016 l'apertura della pesca in zona A è fissata per domenica 6 marzo. Nelle rogge, affluenti ed effluenti del fiume Brenta, a valle del Ponte della Vittoria, inserite nella zona "pronta cattura" è consentito l'esercizio della pesca da domenica 7 febbraio e fino al 31 di ottobre 2016. In dette zone, nel periodo intercorrente tra l'ultimo lunedì di settembre e il primo sabato di marzo (compresi) è consentita la pesca esclusivamente alla Trota iridea. Nelle zone No kill di Bassano del Grappa e di Valstagna, fermo restando l'obbligo di rilasciare ogni pesce catturato, è consentito l'esercizio della pesca anche dopo la chiusura generale e fino al 31 ottobre 2016, esclusivamente con coda di topo e mosca artificiale secca (non zavorrata).

Modalità di compilazione dei permessi: E' fatto obbligo di segnare e forare le caselle da compilare.

Fermo restando il limite massimo di catture giornaliere previste (3 o 5 a seconda della zona), la compilazione del secondo permesso è altresì necessaria per esercitare la pesca nella mattina (da un'ora prima della levata del sole fino alle ore 12) e nel pomeriggio (dalle ore 12 a un'ora dopo il tramonto) dello stesso giorno. L'eventuale deposito del pescato a casa o in auto deve essere segnalato cerchiando la crocetta apposta sul tesserino. Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella quale eserciterà la pesca tra: zone pronta cattura, Brenta, zone Trofeo, zone no kill. Per quella giornata non potrà esercitare la pesca nelle altre zone della concessione. A tal fine si precisa che il pescatore che opta per la scelta "No-Kill" e che quindi per quella giornata non potrà catturare alcun pesce, potrà esercitare la pesca, oltre che nella zona No Kill (solo con coda di topo), anche nelle zone Brenta e Trofeo, purchè si utilizzino esche artificiali munite di un solo amo, terminante con un solo dardo, privo di ardiglione.

I permessi, compresi i giornalieri, dovranno essere restituiti, debitamente compilati, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta", anche in copia informatica all'indirizzo info@bacino fiumebrenta.org.

- a) **ZONA PRONTA CATTURA** comprende, oltre a tutte le rogge e canali artificiali, sia affluenti che defluenti, la roggia Volon di Mussolente e i seguenti tratti di fiume Brenta:
 1. dal confine con la Provincia di Trento a valle sino alla traversa di Pianello nei comuni di Enego e la frazione Primolano di Cison del Grappa;
 2. dalla confluenza con il canale Cavilla (compreso) a valle fino alla traversa di Collicello in comune di Cison del Grappa, compreso il canale di scarico della centrale Eusebio Energia (ex Marzotto) in destra Brenta, a valle del ponte sulla S.P. 73 "Campesana e Val Vecchia" in comune di Valstagna;

3. dallo scarico della centrale SIED (a monte dell'Ecocentro) allo sbarramento in località Mignano, in comune di Campolongo sul Brenta;
4. dal Ponte della Vittoria (Ponte Nuovo) a valle sino al Ponte della Fratellanza (Terzo Ponte), in comune di Bassano del Grappa.

Nel corso di ciascuna uscita, le catture non potranno superare rispettivamente i 5 (cinque) capi per le uscite di una giornata intera e i 3 (tre) capi per quelle di mezza giornata. Nelle zone "Pronta Cattura e Rogge" è fatto divieto di liberare i salmonidi di misura catturati.

b) **ZONA FIUME BRENTA** (Brenta normale)

Comprende i seguenti tratti:

1. tutti i tratti di fiume non diversamente regolamentati;
2. la roggia Rea nella frazione di Campese, in Comune di Bassano del Grappa;
3. la risorgiva di Primolano, in comune di Cismon del Grappa

Nel corso di ciascuna uscita, le catture non potranno superare i 3 (tre) capi, sia per le uscite di mezza giornata che per quelle di una giornata intera.

c) **ZONA TROFEO** Comprende i seguenti tratti di fiume Brenta:

1. dalla confluenza con il torrente Cismon a monte fino alla bandita a valle della traversa di Pianello, nei comuni di Cismon del Grappa ed Enego;
2. Da ponte Costa – San Marino a monte fino all'uscita della galleria ferroviaria "della Lupa"
3. Torrente Cismon dalla confluenza con il fiume Brenta a monte fino alla prima briglia;
4. dalla cabina elettrica all'intersezione delle vie Ponte Subiolo e Fontoli in Comune di Valstagna (sponda destra), in corrispondenza dell'uscita a Nord della galleria ferroviaria denominata "Sambugo" in Comune di San Nazario (sponda sinistra), a valle per circa mt 700, fino al limite inferiore del Campo Sportivo di Valstagna (sponda destra) in corrispondenza della nuova area attrezzata per Camper (sponda sinistra).
5. dalla confluenza con il rio "Vallison", inizio frazione di Sarson in Comune di Bassano del Grappa, destra Brenta, alla chiesetta "dei Rubbi", in comune di Bassano del Grappa, sinistra Brenta;
6. dalla traversa denominata "Arcon" a valle fino al Ponte della Vittoria, in Comune di Bassano del Grappa.

Nel corso di ciascuna uscita, sia essa di mezza giornata che di giornata intera, è ammesso trattenere un'unica trota per uscita, di misura minima cm 50. E' fatto divieto di trattenere ogni altra specie ittica. Il pescatore che trattiene un esemplare catturato dovrà interrompere l'esercizio della pesca e non potrà più pescare per quella giornata.

d) **ZONA SPERIMENTALE RIALTO** Comprende il tratto di fiume Brenta compreso tra il limite inferiore del Campo Sportivo di Valstagna (in sponda destra) e l'area camper (in sponda sinistra) a valle per circa 800 mt fino al ponte di Rialto, tra i comuni di Valstagna e San Nazario.

e) **ZONA NO KILL** Comprende il tratto di Fiume Brenta che scorre in comune di Bassano del Grappa compreso tra la chiesetta "dei Rubbi" e la traversa denominata "Arcon". In detta zona non è consentito trattenere esemplari di pesce, di nessuna specie, ed è obbligatorio reimmettere in acqua il pesce catturato, usando tutte le precauzioni del caso per evitare danni allo stesso.

Mezzi consentiti: Salvo diversa indicazione per le zone riservate a forme particolari di pesca, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con i seguenti mezzi:

- 1) una sola canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un solo amo, terminante con un solo dardo. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di due ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca.
- 2) moschiera o "moschera" con buldo galleggiante e con un massimo di tre mosche;
- 3) coda di topo armata con una sola mosca.

N.B. E' fatto divieto assoluto di impiegare la testina, il temolino e il raschio e quant'altro stia quale peso posto a valle dell'esca.

In tutta l'asta del fiume Brenta, fatta eccezione per le zone di Pronta Cattura, tutti gli ami utilizzati, sia per le esche naturali che per le esche artificiali, dovranno essere senza ardiglione o con il medesimo debitamente schiacciato, per l'intera durata della stagione di pesca.

Esche consentite:

- a) E' vietata la pesca con pesce morto zavorrato (piombato) ad una distanza inferiore a cm 20 dall'esca (testina o cappetta).
- b) Sono vietate le esche artificiali siliconiche.
- c) E' vietata la detenzione, durante l'esercizio della pesca, di esche naturali e artificiali non consentite dalla legge o dal regolamento; è altresì severamente vietata la detenzione, durante l'esercizio della pesca, di qualsiasi altra esca, naturale o artificiale, non consentita nelle rispettive zone di pesca.

- ESCHE CONSENTITE IN ZONE PRONTA CATTURE E ROGGE

Sono ammesse esclusivamente le seguenti esche:

- 1) esche animali: lombrico, larva del miele, tarma, tarmone, pesciolino morto appartenente esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola e, nel periodo in cui ne viene consentita la pesca, sanguinerola;
- 2) esche vegetali: mais, ciliegie, more, sambuco, uva, uva spina;
- 3) esche artificiali: cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala), moschiera ("moschera") munita di buldo galleggiante, con un massimo di 3 (tre) mosche artificiali ed esclusivamente a galla; 1 sola mosca artificiale, anche zavorrata, utilizzata anche con la tecnica della coda di topo.

Tutte le esche animali e vegetali dovranno essere innescate esclusivamente su amo singolo, terminante con un solo dardo (sono quindi vietate le ancorette).

- ESCHE CONSENTITE IN ZONE FIUME BRENTA (Brenta normale)

Sono ammesse tutte le esche precedentemente elencate, ad ESCLUSIONE della larva del miele, della tarma e del tarmone. E' obbligatorio l'uso di ami privi di ardiglione.

- ESCHE CONSENTITE IN ZONE TROFEO

Sono ammesse solamente le esche artificiali di cui al punto 3. E' consentito l'uso di esche artificiali munite di due ami, purchè facenti parte di un'unica esca, e ciascun amo potrà essere dotato di un solo dardo privo di ardiglione.

- ESCHE CONSENTITE IN ZONA SPERIMENTALE RIALTO

Sono ammesse le medesime esche indicate per la zona Trofeo, con l'aggiunta del lombrico che potrà essere innescato esclusivamente su amo singolo denominato "Circle Hook". Ami privi di ardiglione.

- ESCHE CONSENTITE IN ZONE NO-KILL

E' ammessa unicamente la pesca con la coda di topo armata con una sola mosca artificiale. Ami privi di ardiglione.

Misure minime

- TROTA FARIO (Salmo trutta) Lunghezza minima: a) cm 20 (venti) Fiume Brenta e Zone "Pronta Cattura e Rogge"; b) cm 50 (cinquanta) Zone "Trofeo".
- TROTA IRIDEA (Oncorhynchus mykiss) Lunghezza minima: a) cm 20 (venti) Fiume Brenta e Zone "Pronta Cattura e Rogge"; b) cm 50 (cinquanta) Zone "Trofeo".

Zone di divieto: Nei tratti di fiume o canali sottoindicati è vietato esercitare la pesca.

Fiume Brenta:

- dalla traversa di Pianello a valle per 200 metri fino all'inizio della zona Trofeo;
- dalla traversa di Mignano in comune di Campolongo/Solagna a valle per circa 60 metri fino al termine della massicciata posta sulla sponda sinistra

Torrente Cismon nel tratto che scorre in provincia di Vicenza a monte dalla prima briglia;

Torrente Oliero, dalla sorgente alla confluenza con il Fiume Brenta;

Torrente Rea, dalla sorgente fino alla briglia posta a valle della presa della piscicoltura.

Rogge:

- Canale "Burgo" dalla presa sul torrente Oliero fino alla chiusa, lungo la S.P. Campesana;
- Roggia Margnan: per l'intero suo corso;
- Roggia Dolfina: dalla superstrada a ponte Paoletti;
- Roggia Vica: dai Livelloni al ponte Pegoraro;
- Roggia Civrana: fino alla statale 47;
- Roggia Cappella: dal Molino Bigolin di Rossano Veneto fino all'omonimo filatoio sito in Via Salute;
- Roggia Molina Vica: per l'intero suo percorso;

- Roggia Bernarda: dalla presa fino alla centralina Stella e dal mulino Rossetto fino alla pasticceria Cartigliano;
- Roggia Isacchina Superiore: dalla presa fino alla prima centralina Borsato e dal mulino Cantele fino al sifone Villanova;
- Roggia Isacchina Inferiore: per l'intero suo percorso;
- Roggia Grimana Vecchia: dalla presa fino all'attraversamento della strada S.Romana – Schiavon;
- Roggia Grimana Nuova: dalla presa fino al mulino Ramon;
- Roggia Rosà: dalla superstrada fino ai Grandessi;
- Roggia Munara: fino all'altezza della villa Cà Dolfin;
- Roggia Michela: dalla presa fino alla statale Friola – Tezze;
- Roggia Vitella: da Longa di Schiavon fino alla confluenza con la Roggia Contessa;
- Roggia Moranda: per l'intero suo percorso.

Per motivi di sicurezza è fatto divieto di pesca: dalla S.S. n. 47 “Valsugana” in tutto il suo percorso, da sopra e sotto il ponte Vecchio (Ponte degli Alpini) di Bassano del Grappa, nonché da sopra il muro di sostegno della strada che costeggia la sponda destra del fiume in comune di Valstagna.

Per motivi di sicurezza la pesca lungo il Canale Mignano è consentita solo dalle sponde dotate di recinzione di sicurezza. La pesca in zone non protette da apposita recinzione comporterà l'espulsione dall'Associazione. Sulla roggia Isacchina Superiore in Comune di Nove, dal Bar " Amici Miei ", sito in Strada Provinciale 52 al civico 48, a valle per circa mt 150, è istituita una zona di pesca (opportunamente tabellata) ad uso esclusivo dei Pierini Pescatori (fino a 10 anni di età compiuti), accompagnati da persona adulta.

Zona riservata ai disabili: A ridosso delle paratoie dello sbarramento del bacino Mignano, in Comune di Solagna, è stata attrezzata una apposita area per l'esercizio della pesca ai pescatori diversamente abili. La stessa, unitamente all'area antistante l'azione di pesca, è strettamente riservata ai possessori di autorizzazione rilasciata dalla Concessione. L'uso della stessa da parte di terzi costituirà grave infrazione.

Specie protette: E' sempre vietata la cattura della Trota Marmorata, dell'ibrido (incrocio tra marmorata e fario), del Temolo e del Barbo canino. La cattura di esemplari protetti costituisce grave infrazione delle norme statutarie e di comportamento etico che può pertanto comportare la perdita della qualifica di socio ed il mancato successivo rinnovo.

Norme particolari: E' obbligatorio sopprimere immediatamente gli esemplari che si intendono trattenere. Nelle zone “pronta cattura” è fatto divieto di liberare i salmonidi di misura catturati. Nelle altre zone della concessione, al pescatore che esercita la pesca utilizzando esche artificiali munite di un solo dardo privo di ardiglione, è data facoltà di rilasciare i salmonidi catturati purchè sia preventivamente effettuata la scelta No Kill, segnando l'apposita casella prima di iniziare a pescare. Per quella giornata il pescatore che avrà optato per la scelta No Kill non potrà trattenere alcun salmonide catturato ancorché di misura.

Ferma restando la facoltà della Provincia di precludere l'esercizio della pesca per motivate esigenze di tutela, durante il periodo di riproduzione, in tutti i tratti dei corsi d'acqua in cui sia accertata la presenza di importanti letti di frega è interdetto l'esercizio della pesca con piede in acqua. Tali interdizioni saranno rese evidenti da apposite tabelle.

Nel fiume Brenta, è vivamente consigliato per la manipolazione del pesce l'uso del guadino preferibilmente a maglie strette e senza nodi.

CONCESSIONE ZONA B

Sede Via Muggia, 14 - VICENZA - Tel. 338 6663438
www.bacinopescabvicenza.it e-mail: info@bacinopescabvicenza.it

Acque in concessione:

- Fiumicello Brendola: dalla chiesa di Meledo a valle fino alla confluenza con il Guà;
- Fiume Guà: dalla confluenza con il Fiumicello Brendola a valle fino al confine della provincia;
- Scolo Liona, per l'intero suo corso, compreso il bacino di espansione di Villa del Ferro;
- Lago di Fimon ed emissario (Canale Nuovo) per l'intero suo corso;
- Canale Ferrara, Scolo Marzia e Canale Debba per l'intero loro corso;
- Canale Bisatto: dalle origini fino al ponte in località Ponte di Lumignano; .
- Fiume Retrone: dalla confluenza tra i torrenti Onte e Valdiezza a valle;
- Fiume Bacchiglione: dal ponte di Via dello Stadio a Vicenza fino a 300 metri a valle dello scarico della Centrale di Colzè;
- Fiume Tesina: dal Ponte di Marola a valle per l'intero suo corso in zona B;
- Roggia Tribolo: dal ponte di Via Cà Balbi a Vicenza a valle fino alla confluenza con il Tesina.

In tutto il Bacino è vietato l'uso del pesciolino vivo o morto come esca. E' vietato trattenere le catture di Luccio e di Carpa e ogni eventuale cattura dovrà essere prontamente rimessa in acqua, usando ogni precauzione durante le operazioni di slamatura. E' fatto obbligo di utilizzare il cavetto di acciaio di lunghezza minima di cm. 20 nell'esercizio delle pesca con ami muniti di più ardiglioni (ancorette e simili).

Zona No Kill: Fiume Retrone, nel tratto che scorre in comune di Creazzo tra il ponte della SP 35 e lo scarico del depuratore. In detta zona è consentita la pesca con esche artificiali (ad esclusione delle esche siliconiche) munite di un solo dardo privo di ardiglione ed è obbligatorio l'uso del guadino. Ogni cattura dovrà essere immediatamente rilasciata.

Norme particolari per la pesca nelle acque del Lago di Fimon sono previste dal Regolamento per la gestione del Lago di Fimon

- L'esercizio della pesca delle carpe a fondo (carp fishing) è consentito solo dalle piazzole, dal tramonto all'alba, fatte salve le operazioni di posizionamento delle esche e lenze e di salpaggio che possono essere condotte con uso di natante.
- L'esercizio della pesca da natante o da belly boat è vietato dal tramonto all'alba.
- È fatto divieto di impiego del Carp Sack.
- I segnalatori delle zone di pastura devono avere un cartellino con i dati anagrafici e l'indirizzo del pescatore e devono essere rimossi prima di abbandonare il sito di pesca.
- È consentita la pasturazione esclusivamente con boilies.
- Ogni pescatore potrà detenere ed usare come esca un quantitativo massimo di 250 g. di mais.
- Si ricorda che nell'utilizzo del natante è obbligatorio l'uso di giubbetti salvagente.

Zone di divieto:

- Canale Ferrara dalla sorgente a valle fino alla derivazione dello scolo Marzia.
- Fiume Bacchiglione a Colzè nel tratto compreso tra i 10 metri a valle e i 10 metri a monte della scala di risalita per pesci.

Nel Bacino di espansione di Villa del Ferro (laghetto di San Germano) è vietata la pesca da natante, mentre è consentito l'uso del belly boat.